



# **CITTA' DI VENTIMIGLIA**

**PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE ART. 1  
COMMA 612 LEGGE N. 190/2014**

## **COMUNE DI VENTIMIGLIA**

### **PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE ART. 1 COMMA 612 LEGGE N. 190/2014**

#### **LA NORMATIVA**

ART. 1 COMMI 610-611 LEGGE 23 DICEMBRE 2014 N. 190/2014 "LEGGE DI STABILITA' 2015";

ART. 3 COMMA 27 LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244 "LEGGE FINANZIARIA 2008";

ART. 1 COMMA 569 LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 147 "LEGGE DI STABILITA' 2014":

## **LEGGE N. 190/2014 “LEGGE DI STABILITA’ 2015” COMMA 611**

Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, e dell'art. 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le provincie autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015.

## **Criteri del processo di razionalizzazione**

- Eliminazione delle società/partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche attraverso liquidazioni o cessioni;
- Soppressione delle società composte da soli amministratori o nelle quali il numero di amministratori sia superiore al numero dei dipendenti;
- Eliminazione delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
- Aggregazioni di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- Contenimento dei costi di funzionamento, anche attraverso la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

## **IL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE**

### **ART. 1 COMMA 612**

*I presidenti delle regioni e delle provincie autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle provincie, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata.*

*Gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.*

## **CONTENUTI ESSENZIALI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE**

***AZIONI DA INTRAPRENDERE NELL'ANNO 2015 SULLA BASE DEI CRITERI PREVISTI DAL LEGISLATORE (DISMISSIONE SOCIETA' O QUOTE DI PARTECIPAZIONE - CONTENIMENTO DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO);***

***MODALITA' DA ADOTTARE (LIQUIDAZIONE O ALIENAZIONE DI SOCIETA' O QUOTE DI PARTECIPAZIONE DETENUTE - AGGREGAZIONI SOCIETARIE- RIDUZIONE COMPENSI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO E SPESE PER I SERVIZI GESTITI);***

***TEMPISTICA PER L'ADOZIONE DELLE MISURE PREVISTE.***

**ART. 1 COMMA 612**

**SCADENZE DEL PIANO OPERATIVO**

**APPROVAZIONE DEL PIANO OPERATIVO E DELLA RELAZIONE TECNICA ENTRO IL 31 MARZO 2015;**

**PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE E TRASMISSIONE ALLA SEZ. REGIONALE CORTE DEI CONTI;**

**CONCLUSIONE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE ENTRO IL 31.12.2015;**

**TRASMISSIONE RELAZIONE ALLA SEZ. REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI SUL RISULTATI  
CONSEGUITI ENTRO IL 31 MARZO 2016.**

**ORGANISMI PARTECIPATI COINVOLTI:**

SOCIETA' PARTECIPATE

SOCIETA' CONSORTILI

SOCIETA' COOPERATIVE

SOCIETA' ISTITUITE SULLA BASE DI LEGGI REGIONALI O SPECIALI

Nell'ambito delle Società partecipate di primo livello, il Comune di Ventimiglia aveva deliberato il mantenimento delle seguenti partecipazioni:

**RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE ART. 3 COMMA 27 L.N. 244/2007  
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 1 del 11.01.2010**

<b>SOCIETA'</b>		<b>Capitale sociale</b>	<b>Quota di partecipazione</b>	<b>Compagine sociale</b>
<b>Riviera Trasporti spa</b>	(+)	€ 2068.027,00	0,023%	Provincia e altri Comuni
<b>Autostrada dei Fiorti spa</b>	(-)	€ 160.000,00	0,0208500%	Salt società autostrade , Banca CA.RI.GE Provincie di Imperia e Savona Comuni
<b>s.p.u.i. spa – Società per la promozione dell'università nell'Imperiese</b>		€ 103.280,00	6,5%	Provincia e altri Comuni

<b>SOCIETA' A PARTECIPAZIONE DI MAGGIORANZA</b>		<b>Capitale sociale</b>	<b>Quota di partecipazione</b>	<b>Compagine sociale</b>
<b>AIGA spa</b>	(+)	€ 104.000,00	51%	Comune di Ventimiglia – Iride acqua spa

<b>SOCIETA' IN HOUSE</b>		<b>Capitale sociale</b>	<b>Quota di partecipazione</b>	<b>Compagine sociale</b>
<b>Civitas srl a socio unico</b>	(+)	10.000.000,00	100%	Comune di Ventimiglia
<b>Ventimiglia parcheggi srl</b>	(-)	€ 2.334.000,00	100%	Comune di Ventimiglia

## **RIORGANIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE 2012-2014**

**Il Comune di Ventimiglia, nel corso dell'ultimo triennio, ha sostanzialmente anticipato il processo di riorganizzazione delle società partecipate previsto dalla citata Legge di Stabilità 2015, ponendo in essere le seguenti operazioni:**

- **nomina di un amministratore unico per le società in house Ventimiglia servizi srl e Civitas srl;**
- **messa in liquidazione delle medesime società (delibera C.S. n. 54 del 5.12.2013);**

## **RISULTATI CONSEGUITI DAL PROCESSO DI RIORDINO 2012-2014**

### **RISPARMI CONSEGUITI**

Con la messa in liquidazione che si concluderà con la chiusura delle due società Ventimiglia servizi srl e Civitas srl, verranno azzerati completamente i costi della struttura societaria che nell'anno 2012 (anno di piena attività) a titolo di esempio i soli costi del Collegio di revisione risultano essere i seguenti:

- Civitas srl € 31.873,50;
- 
- Ventimiglia servizi srl € 14.193,00;
- 

Ovviamente a questi costi vanno aggiunte le spese per la tenuta contabile e degli amministratori.

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE – ANNO 2015  
MISURE DA ADOTTARE

- 1) Completamento delle procedure di liquidazione delle società Civitas srl e Ventimiglia servizi srl e loro definitiva chiusura;
- 2) **Razionalizzazione e riduzione dei costi della società Aiga spa;**

#### Società Ventimiglia Servizi S.r.l. in liquidazione

Trattasi di società già posta in liquidazione con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 54 del 5.12.2013, tuttora non operativa e in attesa di addivenire alla conclusione di una controversia in materia di lavoro. La previsione è quella di sciogliere la società entro il 31 dicembre 2015.

#### Società Civitas S.r.l. in liquidazione

Trattasi di società già posta in liquidazione con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 54 del 5.12.2013, non operativa.

Poichè il patrimonio sociale comprende alcuni importanti beni di proprietà del Comune di Ventimiglia, a suo tempo conferiti alla società, l'Amministrazione comunale intende valutare la possibilità di pervenire allo scioglimento della stessa previo accollo dei debiti, eventualmente residui, e con contestuale rientro nel patrimonio comunale dei beni pubblici all'epoca conferiti.

Ai fini del trasferimento dei beni al patrimonio comunale occorre tenere in considerazione:

- 1) Il comma 1 ter dell'art. 12 del D.l. n. 98/2011, il quale dispone che *"a decorrere dal 1° gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, gli enti territoriali e gli enti del servizio sanitario nazionale effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. Delle predette operazioni è data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell'ente"*.

A partire dall'anno 2014 è stato, quindi, introdotto un regime che consente operazioni di acquisto di beni immobili solo in caso di comprovata indispensabilità ed indilazionabilità delle stesse. Nel disciplinare le modalità di acquisto, il comma 1 ter dispone che il "prezzo" debba essere oggetto di un'attestazione di congruità da parte dell'Agenzia del Demanio.

- 2) Il relativo trattamento fiscale.

Si ritiene, quindi, necessario effettuare una verifica preliminare sulla natura della restituzione dei beni conferiti alla società e poi rientrati nel patrimonio dell'ente unico socio, al fine di stabilire se tale operazione rientri nell'ipotesi di cui all'art. 12, comma 1 ter del D.l. n. 98/2011 e, conseguentemente, accertato che trattasi di operazioni di acquisto immobiliare, verificare se il trasferimento dei beni sconti oppure no il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte di registro, catastali ed ipotecarie. Preso atto delle difficoltà interpretative l'Ufficio bilancio ha conferito apposito incarico di consulenza al Prof. Giovanni Marongiu.

Detto conferimento di incarico di consulenza è stato ritenuto preferibile rispetto il ricorso all'istituto giuridico dell'interpello ordinario, previsto dall'art.11 della Legge n.212/2000 (Statuto del Contribuente), poiché la difficoltà interpretativa del contesto (che presenta aspetti tributari ma anche aspetti di stretto diritto amministrativo) e la pendenza di un giudizio tributario già in corso – relativo a mancato assoggettamento ad IVA delle attività svolte a favore del Comune – facevano ritenere scontata una risposta finalizzata a sottoporre a tassazione IVA anche l'operazione di restituzione dei beni a seguito di scioglimento della compagine sociale.

Restano comunque fermi gli incentivi fiscali sulle cessioni/liquidazioni delle società partecipate previste dalla Legge di Stabilità 2015.

#### Società AIGA S.p.a

Trattasi di società con partecipazione maggioritaria al 51% che gestisce il servizio idrico integrato.

Il mantenimento della società è strettamente connesso allo sviluppo della normativa in materia di servizi pubblici locali e, da ultimo, dalle disposizioni contenute nel comma 609 della Legge di Stabilità 2015 dove si stabilisce l'adesione obbligatoria dei Comuni agli enti di governo degli Ambiti territoriali ottimali. Nel settore idrico la riorganizzazione dell'attuale sistema di gestione deve garantire il miglioramento della qualità del servizio ed il contenimento dei costi di gestione.